



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 14/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2011, n. 1868

Marchio “Prodotti di Puglia” - Uso del marchio - Determinazione della quota di concessione per l'anno 2011.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. “Tutela qualità”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il marchio d'area “Prodotti di Puglia”, registrato l'11/09/2009 dall'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno - Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi) ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, è un marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale.

La finalità del marchio collettivo d'area “Prodotti di Puglia” è quella di promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi, che sono realizzate all'interno del territorio regionale identificato dal marchio stesso, e che hanno come obiettivi quelli del miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area. In particolare con il marchio si intende:

- consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie dell'area ed essere garantiti della loro provenienza e qualità;
- sostenere ed incentivare gli agricoltori, le PMI e le micro imprese del settore alimentare nell'uso di un marchio per differenziare i propri prodotti e servizi;
- consentire ai dettaglianti ed ai distributori in genere dell'area di caratterizzare il prodotto locale;
- incentivare gli attori dell'area a costruire una qualità del sistema territoriale locale nel suo complesso, immediatamente trasferibile ai suoi prodotti/servizi, basata su comportamenti virtuosi degli operatori e sulla qualità delle sue risorse ambientali e dei processi di produzione.

La concessione del marchio “Prodotti di Puglia” è regolamentata dalla procedura di utilizzo del marchio allegata alla DGR n. 960 del 09/06/2009 “Marchio prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità Marchio prodotti di Puglia. Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni del logo/marchio”.

Per consentire la piena operatività delle procedure applicative per l'uso del marchio si è reso necessario avviare una fase di sperimentazione allo scopo di validare il procedimento di concessione, nonché per perfezionare le modalità attuative con particolare riferimento alla piena disponibilità, da parte della Regione, di un sistema informatizzato di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni, così come previsto nel regolamento d'uso del marchio.

Durante la fase sperimentale le produzioni agroalimentari regionali a Marchio “Prodotti di Puglia” hanno registrato risultati promettenti da parte del mercato.

Il successo conseguito dalle produzioni a Marchio “Prodotti di Puglia” può essere ricondotto alle garanzie fornite sull'origine del prodotto e sulla qualità degli stessi.

L'uso del marchio può essere concesso per i prodotti per i quali sono state approvate le relative schede tecniche.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione dell'11/04/2011, n. 116 è stato approvato l'Elenco degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio "Prodotti di Puglia" ai sensi della Procedura di Utilizzo del Marchio "Prodotti di Puglia", integrato con determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 123 del 6/05/2011.

L'art. 8 del regolamento d'uso del Marchio relativo alle modalità di accesso, al comma 1 prevede che per la concessione in uso del marchio Prodotti di Puglia i soggetti interessati devono presentare alla Regione formale richiesta di adesione al marchio d'area.

Lo stesso articolo 8 al comma 2 prevede che la Regione, verificata l'esistenza delle condizioni di accesso, provvede ad inviare apposita convenzione per la concessione dell'uso del marchio con il relativo regolamento d'uso.

L'articolo 17 del regolamento d'uso del Marchio "durata della concessione", al comma 4 prevede che "la licenza d'uso sarà concessa a titolo oneroso. Ogni anno l'Assessore all'Agricoltura determina la somma dovuta per usufruire della licenza d'uso".

Sulla base delle disposizioni richiamate, ai fini della concessione in uso del marchio si rende necessario prevedere una somma da richiedere al momento del rilascio della concessione ai richiedenti, e comunque, da corrispondere annualmente.

Per tale finalità, già con legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2010, è stato istituito apposito capitolo nella parte entrate n. 2032340 denominato "Contributi del Mipaf ai sensi del D.M. 17/02/2003 e sm.i. e/o altri soggetti privati per attività di promozione di competenza regionale delle produzioni agroalimentari di qualità", U.P.B. 4.3.1 "Assegnazioni in campo agricolo" direttamente collegato al capitolo di spesa n. 111120 "Spese per azioni promozionali e pubblicitarie per i prodotti agricoli con marchio Prodotti di Puglia" della U.P.B. 1.3.1 "Associazionismo e tutela qualità".

Tanto premesso,

Vista la D.G.R. del 09/06/2009, n. 960 "Marchio prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità Marchio prodotti di Puglia. Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni del logo/marchio".

Propone:

- di fissare per l'anno 2011 in euro 20,00 l'importo dovuto quale quota di concessione per usufruire della licenza d'uso del marchio Prodotti di Puglia;

- di stabilire che l'importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 60225323, intestato a Regione Puglia con causale "Quota concessione uso marchio prodotti di Puglia" e dovrà confluire sul capitolo di entrata 6153300 per essere successivamente iscritto nel capitolo di entrata 2032340 "Contributi del MIPAF ai sensi del D.M. 17.2.2003 e s.m.i. e/o altri soggetti pubblici o privati per attività di promozione di competenza regionale delle produzioni agroalimentari di qualità".

"Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. N. 28/01 e s.m. e i."

Le somme incamerate per la concessione del marchio, dovranno confluire sul capitolo di entrata 6153300 per essere successivamente iscritte nel capitolo di entrata 2032340 "Contributi altri soggetti privati per l'attività di promozione regionale delle produzioni agroalimentari di Qualità".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97 e l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integrante riportato e di fare propria la proposta dell'assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di fissare per l'anno 2011 in euro 20,00 l'importo dovuto a titolo di quota di concessione per usufruire della licenza d'uso del marchio prodotti di Puglia;
- di stabilire che l'importo dovrà essere versato sul conto corrente postale n. 60225323, intestato a Regione Puglia con causale "Quota concessione uso marchio prodotti di Puglia" e andrà a confluire sul capitolo di entrata 6153300 per essere successivamente iscritte nel capitolo 2032340 "Contributi del MIPAF ai sensi del D.M. 17.2.2003 e s.m.i. e/o altri soggetti pubblici o privati per attività di promozione di competenza regionale delle produzioni agroalimentari di qualità";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione, sul sito Internet ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
